



**DOT
COM**

LE NOVITÀ DEL MODELLO 730/2023

Relatore: Dott. Fabrizio Scossa Lodovico

CAF Do.C.
Dottori Commercialisti


SCADENZE PER CAF E PROFESSIONISTI

Entro il 2.10.2023

Caf e professionisti rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione da parte del contribuente.

Dal **30.04.2023** (probabile slittamento al ????) si può accedere alla dichiarazione precompilata.

CAF Do.C. ha individuato il calendario per la trasmissione dei modelli 730 all'Agenzia delle Entrate



Periodo di ricezione	Data di trasmissione
Entro il 31 maggio 2023	13 giugno 2023
Dal 1° giugno al 20 giugno 2023	22 giugno 2023
Dal 21 giugno al 15 luglio 2023	20 luglio 2023
Dal 16 luglio al 27 luglio 2023	31 luglio 2023
Dal 28 luglio all'8 agosto 2023	10 agosto 2023
Dal 9 agosto al 31 agosto 2023	7 settembre 2023
Dal 1° settembre al 19 settembre 2023	21 settembre 2023
Fino alle 13:00 del 2 ottobre 2023	2 ottobre 2023



ALIQUOTE IRPEF

La Legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022), ha modificato la struttura dell'IRPEF: dal 2022 sono previste quattro aliquote di tassazione, in quanto è stata eliminata l'aliquota del 41%, che era applicabile ai redditi da 55.000 a 75.000 euro.

Le altre aliquote sono state modificate e rimodulate.

In dettaglio:

TABELLA CALCOLO DELL'IRPEF A PARTIRE DALL'ANNO DI IMPOSTA 2022

REDDITO		ALIQUOTA		IMPOSTA DOVUTA			
	fino a euro	15.000,00	23	sull'intero importo			
oltre euro	15.000,00	fino a euro	28.000,00	25	3.450,00	+ 25% parte eccedente	15.000,00
oltre euro	28.000,00	fino a euro	50.000,00	35	6.700,00	+ 35 % parte eccedente	28.000,00
oltre euro	50.000,00			43	14.400,00	+ 43 % parte eccedente	50.000,00

DETRAZIONI DA LAVORO

Sono state introdotte alcune modifiche nella determinazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione, per redditi assimilati e altri redditi.

Sono stati completamente variati i precedenti limiti reddituali e le modalità di conteggio.

Senza analizzare le specifiche differenze, in sintesi le caratteristiche principali:

- sono stati innalzati tutti i limiti reddituali per poter fruire della misura massima per tutte le tipologie di detrazione,
- tutte le detrazioni sono sempre parametrate al reddito,
- quelle per lavoro dipendente e pensione sono sempre commisurate al numero di giorni inseriti nel quadro C,
- per alcune fasce di reddito, sono state previste detrazioni che aumentano anche in misura fissa: 65 euro per lavoro dipendente e 50 euro per pensione altri redditi.

DESTINAZIONE 8 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI


Da quest'anno è possibile destinare l'8 per mille anche in favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * <input type="checkbox"/>	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)	ASSOCIAZIONE "CHIESA D'INGHILTERRA" IN ITALIA	


FRONTESPIZIO

Le Istruzioni alla Compilazione precisano che nella casella “Soggetto fiscalmente a carico di altri” deve essere indicato il codice 1 quando trattasi di coniuge, figlio maggiore di 24 anni o altro familiare a carico con reddito uguale o inferiore ad 2.840,51 euro, mentre si indica il codice 2 se figlio con meno di 24 anni e con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro.



MODELLO 730/2023

Redditi 2022



Mod. N.

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARANTE	DICHIARAZIONE CONGIUNTA	RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE	DATA CARICA EREDE			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GIORNO	MESE	ANNO	
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni)			730 integrativo	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
DATI DEL CONTRIBUENTE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			NOME			SESSO (M o F)	
RESIDENZA ANAGRAFICA		DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A RAPPRESENTATO/A MINORE	DECEDUTO/A
		GIORNO	MESE	ANNO				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		COMUNE			PROVINCIA (sigla)			C.A.P.	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2022 alla data di presentazione della dichiarazione		TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO			NUM. CIVICO		
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA		FRAZIONE		DATA DELLA VARIAZIONE		Dichiarazione presentata per la prima volta		<input type="checkbox"/>	
		TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022		COMUNE			PROVINCIA (sigla)		FUSIONE COMUNI		Casi particolari add.le regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2023		COMUNE			PROVINCIA (sigla)		FUSIONE COMUNI		<input type="checkbox"/>



FAMILIARI A CARICO - 1

Il quadro dei familiari a carico ha subito delle importanti modifiche a causa dell'introduzione a partire dal marzo del 2022, dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico di età fino a 21 anni.

Con questa erogazione cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, compresa la maggiorazione per figli minori di tre anni e per figli con disabilità.

E' stata anche abrogata la detrazione per le famiglie numerose (pari a 1.200 euro), in presenza di almeno quattro figli.

Le modifiche normative hanno inciso anche sulla grafica del modello: la colonna 6 è stata rinominata in "minore di tre anni (gennaio-febbraio)" perché la specifica detrazione prevista per i figli con meno di 3 anni può essere riconosciuta solo per due mesi.

FAMILIARI A CARICO		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
BARRARE LA CASELLA		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più	
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	C CONIUGE	4	5						<input type="text"/> NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>
	2	F1 PRIMO FIGLIO D			6	7	8	9	10	
	3	F A D								
	4	F A D								
	5	F A D								

FAMILIARI A CARICO - 2

Nel quadro sono presenti due nuove colonne: a colonna 9 vanno indicati i mesi di spettanza della detrazione con riferimento ai mesi di gennaio e febbraio, mentre a colonna 10 vanno indicati i mesi con riferimento al periodo che va da marzo a dicembre; questo campo va compilato qualora per il figlio di 21 anni o più, siano riconosciute le detrazioni per carichi di famiglia al posto dell'Assegno Unico.

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE		mesi a carico	minore di 3 anni (gennaio/febbraio)	%	detrazione 100% affidamento figli	N. MESI DETRAZIONE FIGLI		PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI
		(il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)						gennaio/febbraio	da marzo 2022 se 21 anni o più	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI - 1

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati																										
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI																										
										Casi particolari	Codice Stato estero															
C1	1	TIPO	2	INDETERMINATO/DETERMINATO	3	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	4	ALTRI DATI	C2	1	TIPO	2	INDETERMINATO/DETERMINATO	3	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	4	ALTRI DATI	C3	1	TIPO	2	INDETERMINATO/DETERMINATO	3	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	4	ALTRI DATI
						,00										,00										
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE																										
C4	1	TIPOLOGIA LIMITE		2	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA		3	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA		4	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA		5	BENEFIT		6	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA									
						,00			,00			,00			,00			,00								
	7	TASSAZIONE ORDINARIA		8	TASSAZIONE SOSTITUTIVA		9	ASSENZA REQUISITI																		
C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2023)									1	LAVORO DIPENDENTE			2	PENSIONE											

Nella casella “Casi particolari” è stato inserito un nuovo codice:

- **codice 15**: identifica i redditi lavoro dipendente corrisposti a docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo e pur avendo esercitato l'opzione, fruiscono in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.

Se è indicato questo nuovo codice nella casella “Casi particolari” deve essere obbligatoriamente compilata anche la casella “Codice Stato Estero”.

QUADRO C: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI – 2

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

												Casi particolari		Codice Stato estero	
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4	
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2023)	ALTRI DATI	
			,00				,00					,00			
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE															
C4	1	2	3	4	5	6									
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA									
		,00	,00	,00	,00	,00									
C5	7	8	9	1	2										
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI	LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE										
C5 PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2023)															

E' stato introdotto un nuovo codice anche per la casella "Altri Dati": è il codice 6, che indica redditi prodotti all'estero in via continuativa soggetti al regime di tassazione convenzionale.

Si tratta di redditi prodotti da dipendenti che, pur avendo soggiornato nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto nel territorio dello Stato i propri legami familiari e il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. In queste fattispecie, il reddito da sottoporre a tassazione è determinato sulla base delle cosiddette retribuzioni convenzionali.

Attualmente l'allegato tecnico non riporta questo codice tra quelli ammissibili.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO - 1

A partire dall'anno d'imposta 2022 per individuare l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente o di alcuni redditi assimilati occorre prima individuare il reddito di riferimento, denominato Limite Reddito Nuovo Cuneo Fiscale: Rigo 11 + Rigo 6 – Rigo 7 del mod. 730-3 + Esenzione Ricercatori + Esenzione Impatriati.

Se questo reddito:

- non è superiore a 15.000 euro e il contribuente ha un'imposta lorda determinata sul reddito da lavoro al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente, questo soggetto fruisce di un contributo pari a 1.200 euro annui rapportato al periodo di lavoro;

TRATTAMENTO INTEGRATIVO - 2

- se invece il reddito è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, il trattamento integrativo è riconosciuto per un importo pari alla differenza tra la somma di alcune detrazioni e l'imposta lorda, sempre restando il limite di 1.200 euro; quindi in questo caso il trattamento integrativo non viene riconosciuto nella misura piena, ma è necessario determinare la quota erogabile che si ottiene dalla differenza fra la somma delle detrazioni espressamente indicate dalla norma e l'imposta lorda del contribuente.

Le detrazioni che occorre considerare nel calcolo:

- detrazioni spettanti per carichi di famiglia, lavoro dipendente e assimilati,
- detrazioni relative agli interessi passivi su prestiti e mutui agrari e mutui per acquisto e costruzione dell'abitazione principale stipulati fino al 31/12/2021,
- detrazioni per rate di specifiche detrazioni relative a spese sostenute fino al 31/12/2021 per le spese sanitarie, acquisto veicoli per soggetti con disabilità, spese relative agli interventi di recupero di patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, sisma bonus, recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti, infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per l'arredo degli immobili ristrutturati (bonus mobili), per l'arredo degli immobili di giovani coppie, per acquisto abitazione classe energetica A o B, per interventi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus), superbonus, riscatto di periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva).



QUADRO E – RIGO E1

Se viene presentata una **dichiarazione precompilata con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, il contribuente deve esibire, e di conseguenza il CAF deve acquisire, tutta la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, anche quelli che non sono stati oggetto di variazione, **con la sola eccezione delle spese sanitarie.**

Se l'importo delle spese sanitarie non è modificato rispetto alla dichiarazione precompilata, non è richiesta la conservazione della documentazione; se le spese sanitarie sono difformi rispetto a quanto indicato sulla dichiarazione precompilata, è onere del CAF confrontarle con gli importi aggregati in base alla tipologia di spesa indicati nel foglio informativo; in questo caso, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, si consiglia, prudenzialmente, di acquisire tutta la documentazione inerente le spese sanitarie.

Focus su spese sanitarie:

- detraibilità in presenza del “bonus vista”,
- trattamento delle spese per tamponi e test per Covid-19,
- detrazione da parte dell'erede delle spese sanitarie residue del “*de cuius*”.

QUADRO E – INTERESSI SU MUTUI

Quest'anno per diversi interessi detraibili su mutui occorre suddividere gli importi pagati nell'anno 2022 con riferimento a mutui stipulati prima del 2022 o successivamente.

Questa suddivisione si è resa necessaria per permettere effettuare correttamente il calcolo per la spettanza del trattamento integrativo per redditi superiori a 15.000 e fino a 28.000 euro.

Nel rigo E7 nella colonna 1 si indicano gli interessi pagati nel 2022 su contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021, mentre nella colonna 2 gli interessi pagati per contratti di mutuo stipulati a partire dal 01/01/2022, oppure per quelli per cui dal 01/01/2022 è intervenuto un accollo, un subentro o una rinegoziazione.

Per gli interessi su mutui per costruzione abitazione principale, che vanno inseriti nei righi E8-E10, deve essere inserito il codice 10 per gli interessi pagati nel 2022 per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021, mentre con il codice 46 sono individuati gli interessi relativi a contratti stipulati successivamente.

Stessa modalità per gli interessi su prestiti e mutui agrari: solo che in questo caso i codici da utilizzarsi sono rispettivamente 11 e 47.

QUADRO E – ITS ACADEMY

Nel rigo E21 vanno riportati i contributi previdenziali assistenziali obbligatori versati nel corso nel 2022.

A seguito dell'introduzione degli Istituti Tecnologici Superiori, i cosiddetti ITS Academy, sono deducibili e vanno indicati in questo rigo, i contributi versati per gli anni di studio per la frequenza dei percorsi formativi.

Sempre con riferimento agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), il Provvedimento del 10 novembre 2022, al punto 3.2, ha confermato che agli iscritti a questi istituti è riconosciuta la detrazione Irpef per le spese di frequenza, inserendole nei rigi E8/E10.

QUADRO E – E24

Nel rigo E24 si indicano le erogazioni liberali effettuate nel 2022 a favore di determinate istituzioni religiose; dal 2022 sono deducibili anche le elargizioni effettuate a favore dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in Italia.

QUADRO E – BONUS EDILIZI – MODIFICHE NORMATIVE - 1

Per quel che riguarda le detrazioni edilizie, le sezioni III-A III-B III-C e IV non hanno subito modifiche dal punto di vista grafico, però si registrano novità normative;

- a partire dal 01/01/2022 per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, è possibile fruire della detrazione del **75%** e queste spese vanno inserite nella sezione III-A del modello dichiarativo. La detrazione è da ripartire in 5 rate;

- le spese sostenute nel 2022 per interventi rientranti nel “bonus facciate” sono detraibili nella misura del 60%, mentre in precedenza la detrazione era del 90%;

- le spese sostenute nel 2022 per la maxi-detrazione del 110%, sono detraibili in 4 anni, contro le 5 quote previste in precedenza;

- per le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati sostenute nel 2022, il limite agevolabile è di 10.000 euro, mentre nel 2021 era prevista una spesa massima di 16.000 euro;

- infine, la verifica dei requisiti per gli elettrodomestici prevede che si deve tenere conto delle nuove etichette energetiche, quindi è richiesta una classe non inferiore alla A per forni, alla E per le lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie e la classe F per frigoriferi e congelatori.



QUADRO E – BONUS EDILIZI – MODIFICHE NORMATIVE – 2

Le Istruzioni alla Compilazione del modello prevedono che per garantire una corretta attuazione del PNRR in materia di Ecobonus e Sisma bonus fino al 110%, per l'efficienza e la sicurezza degli edifici, nonché per effettuare il monitoraggio degli interventi di ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici, analogamente a quanto avviene per le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus), sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati alla conclusione degli stessi (vedasi D.L. 36/2022 e comma 2-bis art. 16 D.L. 63/2013).

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione

Questo significherebbe che dovrebbero essere trasmesse all'Enea, ai soli fini del monitoraggio, anche i dati relativi a tutti gli interventi di recupero edilizio.

Ad oggi, tuttavia, l'ENEA non ha fornito indicazioni operative, come modello e procedura informatica da utilizzarsi per questo obbligo e, pertanto, si ritiene che attualmente non sia ancora operativo.

Attendiamo indicazioni al riguardo.

QUADRO E – BONUS EDILIZI – COMPILAZIONE MODELLO

Sono stati introdotti due nuovi codici, il **21** e il **22** per indicare le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- il **codice 21** viene utilizzato per indicare interventi effettuati su edifici unifamiliari e unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno; in questo caso il limite di spesa ammesso è pari a 50.000 euro;

- il **codice 22** si utilizza per indicare interventi effettuati in edifici composti da più unità immobiliari. In questo caso il limite è pari a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari ed è 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli stabili composti da più di 8 unità immobiliari.

Con i **codici 32** e **33** si indicano anche le spese relative all'installazione delle sonde geotermiche e queste sono spese trainanti ai fini del superbonus (righe E61, E62)



QUADRO E – RIGO E71

A decorrere dal 2022, la detrazione prevista per gli inquilini giovani che locano un immobile da utilizzare come propria abitazione principale è stata modificata.

La detrazione è riconosciuta a soggetti di età compresa tra i 20 e 31 anni non compiuti e titolari di un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro e la detrazione è pari al maggior importo tra 991,60 euro e il 20% del canone, fino a un importo massimo di 2.000 euro.

La nuova casistica viene individuata con uno specifico nuovo codice, il **codice 4**, da indicare nella colonna 1 del rigo E71.

E' stato invece eliminato il **codice 3** che veniva utilizzato in precedenza per individuare la detrazione applicabile agli inquilini giovani sulla base delle norme previgenti.

QUADRO G – RIGO G1 - Credito d'imposta riacquisto prima casa

Per beneficiare del credito d'imposta per il riacquisto prima casa, occorre che il nuovo acquisto sia effettuato dal contribuente entro un anno dalla cessione della prima abitazione.

Allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, a causa delle difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, era stata prevista la sospensione, nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/03/2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della “prima casa”.

I termini avrebbero dovuto iniziare o riprendere a decorrere dal 1/04/2022.

Il D.L. n. 198/2022 ha previsto la proroga della **sospensione di questi termini** dal **1/04/2022** al **30/10/2023**, pertanto i termini sospesi riprendono a decorrere a partire dal 31/10/2023.

QUADRO G – Rigo G15 - 1

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI						
G15	¹ Codice	² Importo	³ Residuo 2021	⁴ Rata 2020	⁶ di cui compensato in F24	
		,00		,00	,00	

Nel quadro G, al rigo G15, segnalo l'aggiunta di nuovi crediti di imposta:

- credito d'imposta "social bonus", **codice 11**: un credito di imposta spettante ai soggetti che effettuano delle erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del terzo settore per sostenere il recupero e l'utilizzo di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata. Per le persone fisiche questo credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni effettuate e comunque nel limite del 15% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo;
- credito d'imposta attività fisica adattata, **codice 12**: ed è un credito d'imposta per coloro che hanno sostenuto questa tipologia di spese dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Con il Provvedimento dell'11/10/2022, l'Agenzia delle Entrate ha individuato una finestra temporale per la presentazione della apposita domanda dal 15/02 al 15/03/2023, con successivo provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate sarà stabilita la percentuale del credito d'imposta spettante e a colonna 2 del rigo G15 dovrà essere indicato l'importo determinato, applicando questa percentuale alle spese sostenute nel 2022;

QUADRO G – Rigo G15 - 2

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

	¹ Codice	² Importo	³ Residuo 2021	⁴ Rata 2020	⁶ di cui compensato in F24
G15		,00	,00	,00	,00

- credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili anche se già esistenti, **codice 13**: è credito d'imposta molto tecnico e particolare.

Il MEF ha definito con DM del maggio 2022, le modalità attuative per l'accesso e la fruizione del beneficio.

E' prevista la presentazione di un apposito modello di richiesta nel periodo che va dal 01/03 al 30/03/2023.

Con il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate verrà stabilita la percentuale del credito d'imposta spettante e a colonna 2 del rigo G15 andrà indicato l'importo determinato applicando questa percentuale alle spese sostenute;

QUADRO G – Rigo G15 - 3

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

G15	¹ Codice	² Importo	³ Residuo 2021	⁴ Rata 2020	⁶ di cui compensato in F24
		,00	,00	,00	,00

- credito d'imposta in favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni ITS Academy e per le donazioni, i lasciti, i legati gli altri atti di liberalità disposti da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio delle fondazioni, **codice 14**: è un credito d'imposta riconosciuto nella misura del 30% dell'erogazione effettuata e a condizione che il versamento sia eseguito attraverso sistemi di pagamento tracciabili.

Il beneficio può essere recuperato in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è effettuata la corresponsione.

Deve essere compilato il rigo G15 e in colonna 2 va riportato l'importo delle erogazioni liberali che sono state effettuate e il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione.

Il nuovo **codice 15** si applica alle erogazioni effettuate alle fondazioni ITS Academy che operano in province con alta disoccupazione, cioè quelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore rispetto alla media nazionale.

In questo caso il credito d'imposta è maggiorato ed è riconosciuto nella misura del 60% delle erogazioni effettuate.

